

SCADENZIARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE

Denominazione	Descrizione	Riferimento normativo	Scadenza	Collegamento pagina sito istituzionale
Imposta sulla pubblicità	<p>La pubblicità esterna (in luoghi pubblici o aperti al pubblico che sia da tali luoghi percepibile) è soggetta ad una imposta a favore del Comune nel cui territorio è effettuata ed è disciplinata da apposito regolamento comunale.</p> <p>Il soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.</p> <p>L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.</p> <p>La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine o targhe e la tariffa è applicata per ogni metro quadrato e per anno solare.</p> <p>Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.</p> <p>La pubblicità è annuale o temporanea se effettuata per una durata non superiore a tre mesi.</p>	D. Lgs. n. 507/1993	31.01.2014 (annuale)	
Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	<p>Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee, previa domanda da presentare al Comune per il rilascio della relativa concessione.</p> <p>Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti o che comunque sottraggono l'uso pubblico alla collettività per scopi privatistici.</p> <p>Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.</p> <p>Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.</p> <p>Le strade ed aree pubbliche di prima categoria sono le Piazze Stazione e Marconi.</p>	D. Lgs. n. 446/1997	28.02.2014 (annuale) o 4 trimestralità anticipate se canone annuale superiore a Euro 2.065,83.=	

	<p>Tutte le rimanenti strade sono classificate nella seconda categoria.</p> <p>Il canone si determina moltiplicando la tariffa della superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.</p> <p>Per i passi carrabili, fermo restando la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992, il canone è commisurato alla larghezza in metri lineari, con arrotondamento alla misura superiore, dell'accesso utilizzato.</p>			
Imposta municipale propria (I.M.U.)	<p>Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.</p> <p>La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile ottenuto applicando alla rendita risultante in Catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutata del 5% i moltiplicatori fissati dalla normativa.</p> <p>Le aliquote e le detrazioni sono determinate annualmente con deliberazione dell'organo competente nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, con effetto dal 1° gennaio.</p> <p>I soggetti passivi di imposta sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ovvero a quello in cui siano intervenute modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.</p>	<p>D.L. n. 201/2011 (art. 13) convertito da L. n. 214/2011</p> <p>D. Lgs. n. 23/2011 (artt. 8 e 9)</p> <p>D.L. n. 102/2013 (art. 2) convertito da L. n. 124/2013</p> <p>Legge n. 147/2013 (art. 124)</p>	<p>16.06.2014 (acconto)</p> <p>16.12.2014 (saldo)</p>	<p>PAGINA IMU SITO</p>